
sintesi delle norme relative alle responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza degli alunni

- **art. 29 comma 5 CCNL scuola 2006-2009**, riconfermato dal CCNL scuola 2016-2018, è previsto che gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, questo per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni;
 - **Art.2047 c.c.** ... in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;
 - **Art.2048 c.c.** i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. le persone indicate sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto
- Art.61 l.312 dell'11/7/80** la responsabilità del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna , elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione ai comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio di vigilanza degli alunni stessi.